LEGGE 242/2016
APPROFONDIMENTO SUI PRODOTTI A BASE DI CANAPA

Alimenti

Partendo dagli alimenti a base di canapa, la legge stabilisce che con decreto del Ministro della salute siano definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti. Il Ministero ad oggi però non ha ancora proceduto all'emanazione del decreto che è indispensabile per completare la regolamentazione sulla produzione di alimenti a base di canapa.

Occorre comunque ricordare che il Ministero della salute, ha già affrontato in passato il tema del THC negli alimenti con la circolare del 22 maggio 2009, recante "Produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana" in cui, d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero dell'Interno, "ritiene di ammettere l'uso alimentare di semi di canapa e derivati (farine ed oli), ferma restando la necessità di adottare adeguati piani di autocontrollo per garantire la sicurezza dei prodotti e le responsabilità primarie degli Operatori del Settore Alimentare, secondo la legislazione vigente".

Ciò in relazione all'assenza genetica di THC nei semi, poiché i cannabinoidi sono prodotti solo dalle foglie e dalle brattee fiorali (la possibilità di rilevare tracce di sostanze psicoattive nei prodotti di lavorazione dei semi, sarebbe dovuta esclusivamente al contatto dei semi con gli organi florali).

I semi di canapa, cui la circolare riconosce un alto valore nutrizionale, in quanto ricchi di sostanze ad azione antiossidante e acidi grassi della serie omega 3, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del DPR 309/90; in ogni caso, per i prodotti alimentari contenenti semi di canapa o derivati dovrà essere verificato il limite di residui di THC e si applica, comunque, l'art. 846 del DPR 309/90 sul divieto di propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dagli agricoli 13 e 14, anche se effettuata in modo indiretto.

Va poi evidenziato che in molti Paesi, europei e non, la legislazione già consente l'utilizzo della canapa o di sue parti, come ingrediente alimentare essendo stato già definito il residuo massimo di tetraidrocannabinolo (THC). Da qui la previsione, anche per l'Italia, di determinare il valore massimo di THC residuo entro il quale è possibile escludere un prodotto alimentare dall'ambito del DPR 309/90. Si segnala inoltre che, secondo la legislazione comunitaria vigente, la canapa non può essere considerata un nuovo prodotto o un nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) 258/97 sui Novel food.

Coltivazioni destinate al florovivaismo

Le coltivazioni destinate al florovivaismo sono sicuramente il punto più controverso della legge.

Ciò in ragione delle tante specifiche attività che costituiscono il florovivaismo tra cui la produzione di fiori e fronde recise, di piante per usi ornamentali, sia da interno che da esterno che di quelle utilizzate per gli spazi a verde, come di piantine per la successiva coltivazione.

Sulle coltivazioni destinate al florovivaismo negli ultimi mesi sono stati pubblicati numerosi articoli e pareri legali diretti, in particolare, a far rientrare in tale tipologia di prodotti, la

coltivazione di piantine di canapa per usi ornamentali piuttosto che la produzione e commercializzazione di infiorescenze (porzioni di fiore) o la riproduzione per talea.

Rispetto al dibattito in corso su quale sia il perimetro della norma, riteniamo che sicuramente il produttore di coltivazioni destinate al florovivaismo debba essere un soggetto qualificabile come florovivaista ai sensi dell'art. 2135 del c.c.7, e, dunque, rispondere alle previsioni specifiche del settore; in ogni caso la filiera di coltivazione della canapa deve originarsi dal seme certificato.

A nostro avviso ed allo stato attuale delle informazioni in nostro possesso, la possibilità di produrre e commercializzare piantine di canapa è riconducibile esclusivamente ai soggetti di cui sopra.

In merito però alla tracciabilità e controllo del prodotto sussistono ancora diverse incertezze. Difatti, sia la legge 242/16 che le norme comunitarie, non disciplinano questa tipologia di prodotti e soprattutto i rapporti tra i vari soggetti della filiera, diversamente per quanto avviene con la coltivazione in pieno campo.

Il risultato di questa situazione è che non è chiaro al momento che tipo di documentazione debba accompagnare la vendita della piantina sia per tutela del venditore che dell'acquirente.

Certamente il produttore è tenuto a dimostrare di operare nella legalità mantenendo la documentazione della semente utilizzata (campioni di semi e relativa etichetta del sacco/confezione di provenienza, fatture di acquisito del sacco/confezione, ecc.) ma nulla oggi è previsto dal punto di vista documentale per quanto attiene il soggetto acquirente, sia esso un consumatore che acquista una piantina da mettere a dimora in casa o un coltivatore che volesse impiantarla in campo o serra.

In relazione alle criticità evidenziate, conseguentemente anche l'impianto in luogo della semina è un altro aspetto che necessita di ulteriori approfondimenti. Ciò soprattutto in relazione al fatto che lo sviluppo della produzione e del mercato delle infiorescenze è fortemente connesso all'utilizzo delle piantine.

Altri prodotti derivati dalla canapa non presenti nell'elenco

Prodotti nutraceutici

In relazione alle molteplici caratteristiche e proprietà della canapa industriale, un ambito di sviluppo interessante è quello dei prodotti nutraceutici che però non sono inseriti nell'elenco dell'articolo 2, ma sono comunque citati dall'articolo 8 nell'ambito della promozione delle attività di formazione e divulgazione). Tale quadro, ci porta a sostenere che l'elenco di cui all'articolo 2 non debba ritenersi un elenco esaustivo ma solo indicativo (la legge stessa si esprime nei termini di "possibili usi della canapa)".

Come per altri casi, sarà dirimente la posizione del Mipaaf che ad oggi non ha prodotto alcuna circolare interpretativa della legge nonostante le diverse sollecitazioni.

Prodotti medicali

Si segnala poi che tra i possibili prodotti della canapa disciplinata dalla L. 242/16, non ci sono i prodotti medicali in quanto, secondo l'attuale legislazione, sono producibili solo dalla cannabis indica, varietà diversa da quella oggetto della L. 242/169. La disciplina dei prodotti medicali,

comunque, è stata ampiamente dibattuta in Parlamento nella passata legislatura nell'ambito del DDL "Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico" che, a fronte di una sempre maggiore richiesta di tali prodotti e di una scarsa disponibilità, aveva come obiettivi quello di regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis anche al fine di garantire un maggiore accesso a tali prodotti. Tale dibattito probabilmente verrà ripreso dall'attuale Parlamento.

Il caso delle infiorescenze

A metà del 2017, dopo l'entrata in vigore della legge e con l'avvio della semina, è nato un nuovo mercato dei prodotti di canapa che è quello delle infiorescenze, promosso da alcune società (Easy Joint, CANNABE, Mary Moonlight, ecc.) che hanno messo in commercio prodotti quali il trinciato di infiorescenza, foglie, cristalli e oli-liquidi di CBD12, che sono venduti sia attraverso i mercati on-line che presso negozi specializzati in prodotti a base di canapa, perlopiù come "prodotti per uso tecnico".

L'individuazione di una destinazione d'uso così generica (uso tecnico), deriva dal fatto che ad oggi non è possibile definire/classificare questi prodotti in modo più puntuale mancando specifiche disposizioni sugli usi finali di foglie e infiorescenze.

Questo, a differenza di quanto avviene in Svizzera, dove il trinciato di infiorescenze è venduto presso i tabaccai, tra i prodotti da fumo, essendo stato disciplinato tale uso specifico.

In tale ambito va anche sottolineato che nell'ultimo anno, con la repentina crescita di questi prodotti denominati "canapa light", il cui valore economico è oggi particolarmente elevato, l'interesse verso la coltivazione della canapa, oltre che da parte di imprese agricole, è cresciuto in modo molto forte anche in soggetti esterni al mondo agricolo. Su questo aspetto si ribadisce quanto già indicato per i prodotti destinati al florovivaismo e cioè che la coltivazione della canapa debba essere effettuata da agricoltori, nonostante la legge non lo richiami espressamente e faccia riferimento al "coltivatore".

La commercializzazione di tali prodotti (nuovi per l'Italia ma già presenti in molti altri paesi UE ed extra UE), ha messo in luce i limiti della L. 242/16 che, da una parte non disciplina specificatamente gli usi dell'infiorescenza, ma dall'altra non li esclude; tale situazione lascia aperta la possibilità di ricomprenderli all'art. 2, lett. g), e quindi nelle coltivazioni destinate al florovivaismo, ambito in cui rientrano sia la coltivazione che la commercializzazione di piante ad uso ornamentale e di fiori recisi.

In relazione a quanto indicato manca ad oggi una chiara e completa regolamentazione sulla possibile destinazione d'uso di foglie, brattee fiorali/infiorescenze della canapa non solo nel settore alimentare (tisane, ecc.) ma anche in altri usi.

A fronte della decisione del Parlamento di non affrontare la questione nella legge (nonostante in fase di discussione della norma si è chiesto di disciplinare anche le infiorescenze), subito dopo la sua emanazione abbiamo attivato congiuntamente agli altri operatori una serie di iniziative dirette soprattutto a fare chiarezza sulla norma.